

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

lettivamente e domiciliato a Alessandria

(C.F.: 00429440068) in proprio.

RICORRENTE

Cof.

PREFETTURA DI ALESSANDRIA, in persona del Prefetto pro tempore (C.F. 00429440068).

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte di *[firma]*: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in accoglimento del presente ricorso: via cautelare: sospendere gli effetti del provvedimento impugnato *[firma]* all'udienza di discussione; nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: annullare il provvedimento prefettizio n. 28643/2019 del 25.11.2019, con il quale la Prefettura di Alessandria – Ufficio Territoriale del Governo contestava al ricorrente la presunta violazione, in data 10/2019, dell'art. 186 C.d.S., e ordinava la sospensione per mesi dieci, decorrenti

dalla asserita commessa violazione, della patente di guida cat. "A B" n. UIP038399T e di tutte le altre patenti eventualmente in possesso del sig.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8.01.2020 chiedeva l'annullamento dell'ordinanza n. 28643/2019 R.P.F. – AREA III_P emessa il 25.10.2019 con la quale veniva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida per la durata di 10 mesi e fino all'esito favorevole dell'esame medico di revisione, conseguenza dell'accertamento della violazione di cui all'art. 186 CdS, in cui è stato il ricorrente sorpreso alla guida con tasso alcolemico pari a 1,84 g/l prima prova e 1,86 g/l seconda prova.

Il ricorrente deduceva a motivi del gravame la "illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle "schede del CSRPAD e taratura", la "violazione dell'art. 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p." per mancata informativa del diritto di avvalersi della assistenza di un difensore ex art. 356 c.p.p., la "mancata applicazione della decurtazione del 4% dell'indice di rilevamento ex D.M. 196/1990", la "carezza di adeguata motivazione" ed infine la "carezza di esigenze cautelari", ragione per cui chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

La Prefettura delegava il proprio accertatore alla sua costituzione in giudizio, e questo il 29.01.2020 depositò copia del rapporto redatto dai Carabinieri di Novi Ligure in data 26.10.2019 prot. //117/2019 e gli atti relativi all'accertamento.

La prima istanza veniva rinviata per consentire all'Amministrazione resistente di depositare copia del decreto di omologazione e di revisione/taratura dell'etilometro negato per i rilievi, come ordinato dal Giudice mediante ordinanza emessa alla stessa data.

La causa era decisa alla udienza di rinvio del 03.03.2020, fissata per discussione
presente la sola parte ricorrente.

Il ricorso appariva fondato e veniva quindi accolto.

L'onere della prova della avvenuta revisione periodica dell'etilometro ex art. 37 del
DPR 495/2002 spetta alla Pubblica Amministrazione (Cass. Civ. sentenza
38618/2019).

Ne caso di specie la parte resistente ha fornito indicazioni generiche e non chiare in
proposito (si legge nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti del 26.10.2019 che
l'etilometro sarebbe stato "revisionato fino a novembre 2019", senza alcuna
precisazione della data effettiva della revisione e delle modalità con cui la stessa
sarebbe stata condotta, e lo stesso dato è ripetuto nella annotazione di Polizia
Giudiziaria redatto in pari data dai carabinieri di Novi Ligure) e non ha osservato
l'ordine di deposito della documentazione necessaria alla omologazione e
taratura/revisione periodica dell'apparecchiatura impartito dal Giudice con ordinanza
dell'11.2.2020.

La Prefettura ha pertanto nel presente giudizio di opposizione la prova del
completo espletamento delle attività strumentali alla verifica del corretto funzionamento
dell'apparecchio utilizzato per la misurazione effettuata, attività concernente il fatto
costitutivo della prescrizione presuntiva.

I restanti motivi si ritengono assorbiti.

Attesa la natura della materia si ritiene opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Visti l'art. 15 del D.L.vo 150/2011 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza
opposta.

Le spese sono compensate.

Assandria, 03/03/2020.